CAMERA DEI DEPUTATI N. 3503

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALABRÒ, SERVELLO, DELFINO, GONELLA GIUSEPPE

Presentata il 14 dicembre 1961

Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle Case da gioco

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In una recente seduta la II Commissione Interni della Camera dei Deputati in sede legislativa ha approvato la proposta di legge n. 2600 per l'autorizzazione all'esercizio della Casa da gioco a Saint Vincent.

Il problema del gioco d'azzardo non è nuovo, anzi vorremmo dire è vecchio quanto il mondo. Fin dai tempi dei tempi, specie nell'avvicinarsi di fiere o feste, era gradito all'uomo radunarsi coi propri consimili e tentare, con scommesse e giochi vari, la fortuna.

Gli antichi romani, tra le cui virtù spiccava l'alto senso del « diritto », tentarono con la *lex Pubblicia*, la *lex Tizia*, ecc., di configurare giuridicamente detta debolezza umana.

Un dato è costante nella nostra tradizione giuridica: essa nei secoli, ha sempre condannato il « gioco d'azzardo ». Malgrado ciò troviamo continue ampie deroghe al principio generale: deroghe determinate vuoi da interessi finanziari, vuoi da particolari manifestazioni popolari o altro. Gli studi dei cultori di diritto e l'esame dei documenti degli archivi storici delle più illustri città italiane ne danno conferma.

Come stanno le cose oggi in Italia ? Gli articoli 718 e seguenti del Codice penale considerano il gioco d'azzardo come « reato », gli articoli 88 e 110 della legge di pubblica sicurezza e l'articolo 110 del vigente regolamento esecutivo contemplano le norme di prevenzione del caso.

I recenti pronunziamenti inoltre della Corte Costituzionale al riguardo e della Magistratura italiana non lasciano adito a dubbi di sorta.

Di fatto però – malgrado quanto sopra detto – in Italia attualmente esistono quattro case per il « gioco d'azzardo », a Campione, Venezia, San Remo, e Saint Vincent.

Sotto quale configurazione ? Come eccezioni, è evidente, come norme di *jus singulare* al sistema vigente nel nostro paese. In base a singole deleghe legislative concesse di volta in volta al Governo vennero emanati i provvedimenti ritenuti necessari per l'assestamento dei bilanci dei comuni di Campione, San Remo e Venezia e per l'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili, tutto ciò naturalmente in deroga, espressamente enunciata nelle singole deleghe date al Governo, alle leggi in vigore. Le autorizzazioni a Campione, a Venezia e a San Remo vennero concesse coi regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 201, 16 luglio 1936, n. 1404; 22 dicembre 1937, n. 2448.

Un tentativo più immediato era prima stato esperito col regio decreto 27 aprile 1924, n. 636, che dava facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da gioco in quei comuni che godevano di

caratteristiche particolari. Il decreto però cessò di aver vigore (ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100) non essendo stato convertito in legge nei due anni successivi alla sua pubblicazione.

Alle case per giochi d'azzardo sopra ricordate di Campione, San Remo e Venezia, nel 1947 si aggiunse quella di Saint Vincent, nata su autorizzazione del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta con decreto 5 aprile 1946.

Questa la situazione esistente oggi in Italia. Situazione evidente di provvisorietà e di ingiustizia che il parlamento non può continuare ad ignorare.

Considerato che ai sensi delle leggi vigenti il « gioco d'azzardo » è reato, deve essere come tale perseguito su tutto il territorio nazionale, sia a Taormina che a Venezia, sia a Campione che a Saint Vincent; ogni discriminazione è atto di pochezza morale, è offesa al più elementare senso di giustizia.

Considerato che il « gioco d'azzardo » è immorale, bisogna provvedere d'urgenza ed abolire la « Sisal », il « Totip », l'« Enalotto », il « Lotto » (gestito addirittura dallo Stato), perché noi possiamo tranquillamente affermare che nessuna *roulette* è più immorale del gioco del « lotto », essendo le probabilità di vincita in questo gioco di gran lunga minori delle probabilità di vincita alla *roulette*. È da considerare inoltre che questi giochi si rivolgono ai ceti meno abbienti, ai ceti più poveri e che può spingerli a sorprese più nocive di quelle cui possono andare incontro i benestanti frequentatori dei « Casinò ».

Occorre decidersi pertanto per porre fine allo stato di confusione oggi lamentato. Da tredici anni i Governi della Repubblica italiana studiano il problema: da tutte le prospettive è stato già esaminato. Ora bisogna decidere, se veramente non si è ipocriti, a continuare a permettere che ciò che è immorale a Taormina a Viareggio e a Sorrento e altrove, diventa morale a Venezia, a Campione a San Remo e a Saint Vincent; che ciò che è reato a Taormina a Viareggio e a Sorrento o altrove, diventa lecito a Venezia, a Campione, a San Remo e a Saint Vincent; che i motivi turistici ed economici, validi per aiutare le risorse nelle zone di Venezia, Campione, San Remo e Saint Vincent perdano la loro validità se si tratta di aiutare le depresse zone di Taormina e Sorrento, Viareggio o altre zone del centro-sud.

Il nostro ingresso nel Mercato comune europeo ci pone ora il problema anche sotto il profilo della concorrenza con gli altri stati del M. E. C. Non possiamo noi porre il turismo italiano in condizioni di inferiorità rispetto agli altri paesi: il turismo è tra gli elementi principali che determinano l'equilibrio della nostra bilancia commerciale ed è il solo che procura alla nazione grande quantità di valuta pregiata. Non possiamo noi, mentre gli altri Stati intensificano gli sforzi e raddoppiano le cure per valorizzare la loro attrezzatura turistica ed arricchire di attrattive sempre più allettanti i calendari delle manifestazioni turistiche delle più celebrate località internazionali, mortificare le località internazionali del turismo italiano per un rispetto male interpretato di determinati principi morali, che colla presente proposta si intendono vieppiù tutelare: nelle case da giuoco aperte per concessione dello Stato la vigilanza dell'Autorità controlla ogni inserimento di elementi delittuosi mentre il guadagno viene indirizzato verso fini utili al benessere della collettività nazionale.

Per i motivi sopra esposti ecco perché si confida nell'accoglimento da parte degli onorevoli colleghi della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

CONCESSIONE

ART. 1.

In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del Codice penale, è data facoltà al Governo di autorizzare l'apertura e l'esercizio di case da gioco, in numero non superiore a dodici.

Le concessioni possono essere autorizzate soltanto in quelle località dichiarate « stazioni di cura, soggiorno e turismo » ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e che abbiano importanza turistica internazionale.

Le concessioni saranno assegnate nel numero di quattro alle località delle Regioni della parte settentrionale del territorio nazionale, nel numero di quattro alle località delle Regioni della parte centrale del territorio nazionale, nel numero di quattro alle località delle Regioni della parte meridionale del territorio nazionale.

ART. 2.

La concessione di cui all'articolo 1 può essere data solo ai comuni che ne facciano richiesta al Ministero dell'interno con deliberazione del Consiglio comunale adottata col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, ed è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto col ministro del Turismo e dello Spettacolo, e non può superare il decennio.

Allo scadere del decennio può essere rinnovata. La concessione può essere revocata per disposizione di legge o per motivi stabiliti all'articolo 17 della presente legge.

ART. 3.

Sul decreto di concessione o di rinnovazione di cui all'articolo 2 è dovuta la tassa di concessione governativa di lire 5.000.000, il cui versamento all'Ufficio del registro competente per territorio deve precedere la registrazione del decreto alla Corte dei conti.

Tale tassa riguarda il primo anno di esercizio della concessione computata dalla data del decreto.

Per ogni successivo anno di durata della concessione è dovuta la tassa di concessione

in misura da lire 1.000.000 a lire 3 milioni da stabilirsi collo stesso decreto e da pagarsi avanti la scadenza dell'esercizio precedente. Per il ritardo al pagamento oltre cinque giorni dal compimento dell'anno anteriore di esercizio è dovuta la soprattassa del 10 per cento.

ART. 4.

I proventi netti della concessione sono ripartiti:

a) 10 per cento a favore dello Stato;

b) 75 per cento a favore del comune concessionario;

c) 15 per cento a favore dei comuni della zona di cui all'articolo 1.

Il versamento delle quote stabilite dalle precedenti lettere *a*) e *b*) sarà effettuato dal comune concessionario entro venti giorni successivi a ciascun trimestre solare. È applicabile, in caso di ritardato versamento, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3.

ART. 5.

I proventi di pertinenza comunale previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 4 possono dai comuni essere in parte devoluti a favore delle rispettive Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, i cui bilanci non abbiano mezzi sufficienti per provvedere ai compiti istituzionali delle medesime, e debbono essere impiegati in opere e servizi di pubblico interesse e in opere e servizi di miglioramento, di valorizzazione e d'incremento turistico.

I proventi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 e quelli previsti dall'articolo 3 saranno attribuiti al Ministero del turismo e dello spettacolo per essere destinati in ragione di un terzo al finanziamento della propaganda turistica internazionale e al mantenimento di uffici turistici all'estero e per i due terzi a favore di altri comuni sede di stazioni di cura, soggiorno e turismo e delle loro Aziende autonome per opere straordinarie di miglioramento turistico.

ART. 6.

Le case da giuoco sono poste sotto la vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Nessuno può essere ammesso a frequentare i locali della casa da giuoco se non sia provvisto di tessera di frequenza.

È vietato il rilascio di tessere di frequenza ai minorenni e alle persone residenti nel comune ed agli impiegati dello Stato nonchè degli Enti pubblici e comunali.

ART. 7.

Nel decreto di cui al comma 1° dell'articolo 2 saranno stabilite, oltre alla misura della tassa annuale prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 3, la durata della concessione, la ripartizione della quota indicata dalla lettera *c*) dell'articolo 4, le modalità di applicazione delle norme di cui all'articolo 6 e le altre condizioni particolari da prescriversi ai comuni concessionari nel quadro delle disposizioni della presente legge.

CAPO II.

GESTIONE

ART. 8.

Le concessioni di giuoco possono essere gestite o direttamente dai comuni concessionari o mediante subconcessione.

Nel caso di conduzione diretta i comuni ne disciplineranno l'esercizio con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno su parere della Giunta provinciale amministrativa.

ART. 9.

La subconcessione deve essere regolata da uno speciale capitolato comunale da approvarsi dal Ministro per l'interno, sentito il parere del prefetto (o del questore ove questo manchi) nel quale sarà fatto obbligo al subconcessionario dell'osservanza delle norme, cautele e condizioni risultanti dal decreto di concessione e saranno stabilite le speciali modalità, clausole e garanzie che il comune ritenga opportuno di prescrivere per l'esercizio della subconcessione.

Tutti i proventi che il subconcessionario deve corrispondere secondo i patti della subconcessione sono versati al comune.

Qualora il pagamento della tassa di concessione di cui all'articolo 3 venga convenuto a carico del subconcessionario, il comune ne risponde verso lo Stato solidamente con lo stesso subconcessionario, salvo rivalsa.

Il versamento delle compartecipazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 4 è sempre effettuato dal comune concessionario con le modalità e con i controlli da stabilire nel decreto di concessione.

ART. 10.

Il subconcessionario deve prestare cauzione al comune nella misura da stabilirsi nel capitolato per somma che non potrà essere inferiore a cinque milioni.

È in facoltà del comune di aumentarla entro il secondo anno dall'inizio della subconcessione in relazione all'entità dei proventi della casa da giuoco.

La cauzione garantisce l'osservanza degli obblighi del subconcessionario sia verso lo Stato che verso il comune concedente.

ART. 11.

Il conferimento della subconcessione è fatto mediante licitazione privata da esperire davanti al sindaco in presenza di due funzionari delegati rispettivamente dal prefetto (o dal questore ove questo manchi) e dall'intendente di finanza: può tuttavia essere eccezionalmente autorizzato dal Ministro per l'interno il conferimento a trattativa privata a favore di persona o ditta che offra sicure garanzie di serietà, capacità e solidità finanziaria nei caso di comprovata convenienza economica per il comune concedente.

Il contratto di subconcessione è sottoposto all'approvazione del prefetto, su parere del Consiglio di prefettura (o del questore ove questo manchi) e dell'intendente di finanza.

ART. 12.

Coloro che partecipino alla licitazione di cui all'articolo 11 debbono presentare contemporaneamente all'offerta:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale generale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta e moralità rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del comune o dei comuni di residenza nell'ultimo quinquennio o, in mancanza, del sindaco;

e) quietanza di deposito provvisorio presso la Tesoreria comunale della somma non inferiore a cinque milioni.

I documenti *b*), *c*), e *d*) dovranno essere di data non inferiore a tre mesi.

Nel caso di società deve allegarsi all'offerta, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*, *b*), *c*), *d*), per ciascuno degli amministratori conduttori e sindaci della medesima, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale.

La stessa documentazione è prescritta nell'ipotesi della trattativa privata dall'articolo 11, nonché nei riguardi della persona o delle persone che siano delegate a rappresentare il subconcessionario nell'esercizio della casa da giuoco.

ART. 13.

Agli effetti della vigilanza degli agenti governativi e comunali i locali adibiti al giuoco sono considerati come pubblici.

ART. 14.

Compete al gestore della concessione, che ha facoltà di negarle, il rilascio delle tessere di frequenza alla casa da giuoco di cui all'articolo 6.

Spetta sempre al Comune un diritto di controllo.

ART. 15.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di disporre ispezioni sulle case da giuoco e sulle relative contabilità dei comuni concessionari per controllarne il funzionamento amministrativo e finanziario.

CAPO III.

SANZIONI

ART. 16.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e la inosservanza degli obblighi e delle condizioni imposti nel decreto di concessione danno luogo alla aplicazione delle sanzioni di cui all'articolo 718 e seguenti del Codice penale.

La pena è in ogni caso singolarmente applicata a ciascuno degli amministratori e dei conduttori della casa di giuoco. Resta salva l'azione per i maggiori reati.

La condanna importa la decadenza di diritto della concessione e la confisca della cauzione.

Tuttavia nei casi di esercizio in subconcessione, la decadenza si applica nei confronti del subconcessionario e la cauzione confiscata è divisa a metà tra lo Stato e il comune concessionario.

Ogni contravvenzione al disposto degli articoli 6 e 14 relativi alle tessere di frequenza è punita con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000.

I rapporti contrattuali di diritto privato connessi con il giuoco hanno piena tutela, in deroga al principio dell'obbligazione naturale nè per tale causa potranno essere considerati nulli o illeciti, purchè disciplinati nello spirito della presente legge.

Sono fatte salve in qualunque caso tutte le sanzioni prevedute dalle vigenti leggi per le concessioni governative.

ART. 17.

Il Ministro dell'interno, in qualunque caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge e indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare la sospensione o la chiusura delle case da giuoco o la revoca della concessione con la confisca della cauzione.

L'ordinanza di chiusura è eseguita in via amministrativa mediante il diretto impiego della forza pubblica.

Qualora la trasgressione sia imputabile al subconcessionario e non ricorrano i motivi di cui al comma successivo, si applica il disposto del comma 4° dell'articolo 16.

La facoltà della sospensione o della chiusura dei locali o della revoca della concessione è applicabile anche nei casi nei quali, pur non essendosi verificata alcuna trasgressione alle disposizioni della presente legge ed agli obblighi imposti dal decreto di concessione, sussistano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che consiglino il provvedimento. In tal caso è restituita la cauzione e rimane invece acquisita all'erario la tassa di concessione.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro per l'interno provvederà ad uniformare le concessioni di giuoco esistenti a tale data colle disposizioni della medesima.

ART. 19.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.